



COMUNE RABBI

Provincia di TRENTO

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023

e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Cristina Camanini

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il [Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267](#) «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il [Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118](#) e la versione aggiornata dei [principi contabili](#) generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Rabbi che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Cles, lì 24 marzo 2021

L'ORGANO DI REVISIONE



PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta dott.ssa Cristina Camanini revisore del Comune di Rabbi nominata con delibera consiliare n. 21 del 03.08.2020,

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011;
- che ha ricevuto in data 08 marzo 2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021 - 2023, approvato dalla giunta comunale in data 4 marzo 2021 con delibera n. 13, ricevuti successivamente in data 22.03.2021 e 23.03.2021 gli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ragioneria, ai sensi dell'art.185 della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023.

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Rabbi registra una popolazione al 31.12.2020, di numero 1.337 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2020 **ha** aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022 (delibera Consiglio comunale nr. 43 di data 26.11.2020).

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente **ha gestito** in esercizio provvisorio, nel rispetto delle prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023, prorogati con Decreto del Ministero dell'Interno di data 13 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a tale data ai sensi dell'art. 163, c. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

L'Ente **ha adottato** il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, co. 555 e ss, l. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) con restituzione entro ed oltre l'esercizio per gli esercizi 2021-2022 e 2023.

Non avendo richiesto le anticipazioni sopra menzionate, **nulla è stato destinato** al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali e **non si è provveduto alla contabilizzazione** secondo quanto previsto dal principio contabile 4/2 punto 3.20-bis che prevede per le altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l'esercizio la seguente registrazione:

- a) le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti";
- b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;
- c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predisponde l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell'anticipazione;

d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

Tali modalità operative devono essere seguite fino all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione.

Con le suddette anticipazioni, **non sono stati finanziati debiti fuori bilancio**, preventivamente riconosciuti.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

L'organo consiliare con deliberazione n. 15 di data 25.06.2020 ha approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nelle relazioni dell'organo di revisione formulate con verbale di data 4 giugno 2020 e dai relativi allegati si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31.12.2019 (così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL):

Risultato di amministrazione

	31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-)	313.651,25
di cui:	
a) Fondi vincolati	0,00
b) Fondi accantonati	165.546,35
c) Fondi destinati ad investimento	25.451,02
d) Fondi liberi	122.653,88
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	313.651,25

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili di entità superiore al fondo accantonato nel risultato di amministrazione.

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2018	2019	2020
Disponibilità:	516.422,82	388.905,24	318.884,41
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

Si rileva che gli importi disponibilità di cassa 2019 e risultato di amministrazione 2019 differiscono da quanto indicato nella relazione del revisore al rendiconto 2019 e da quanto indicato nei dati approvati dal consiglio comunale per Euro 190,01.

Il valore corretto è quello sopra riportato, l'errore deriva dal fatto che a novembre 2019 è stato cambiato il programma di contabilità. Nel travaso dei dati dal programma vecchio al programma nuovo è stata riportata una differenza sui residui attivi del Titolo III in entrata pari a 190,01. Tale differenza deriva da una reversale che era stata annullata nel 2019 in conto residui 2018 e quindi con segno negativo, mentre sul programma nuovo è stata riportata con segno positivo.

In sintesi con l'uso del programma nuovo si sono aggiunti ai residui attivi, provenienti dal 2018, Euro 190,01 (Titolo III –Tipologia 100 che alla voce Residui attivi da competenza risultano pari ad Euro 272.919,27 mentre da stampe programma nuovo ammontano ad Euro 273.109,28), come indicato nelle note al questionario consuntivo 2019.

L'Ente **si è dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere (pari a 0,00).

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

L'Ente **non era in disavanzo nel 2019 e non si è verificato disavanzo tecnico** di cui all'art. 3, co. 13, d.lgs. n. 118/2011, sorto in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

La nota integrativa, **non avendo disavanzo, non indica** le modalità di copertura contabile, dell'eventuale disavanzo, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (art. 4, co. 6, DM 2 aprile 2015).

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'Ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

ENTRATE	PREVIS.2020	2021	2022	2023
FPV-CORRENTE	32.674,00	33.574,00	33.574,00	33.574,00
FPV-C/CAPITALE	882.867,54	729.412,44	0,00	0,00
Avanzo amm.ne	86.265,92	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	549.098,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00
TITOLO 2	1.088.394,57	1.082.653,00	1.175.014,00	896.939,00
TITOLO 3	866.595,00	853.045,00	853.145,00	853.145,00
TITOLO 4	5.769.114,60	4.632.029,69	1.073.168,00	190.000,00
TITOLO 7	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TITOLO 9	1.177.000,00	1.177.000,00	1.177.000,00	1.177.000,00
TOTALE	10.852.009,63	9.448.714,13	5.252.901,00	4.091.658,00

SPESE	PREVIS.2020	2021	2022	2023
TITOLO 1	2.598.623,46	2.505.041,97	2.592.502,97	2.314.427,97
TITOLO 2	6.651.982,14	5.361.442,13	1.078.168,00	195.000,00
TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	5.230,03	5.230,03	5.230,03	5.230,03
TITOLO 5	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TITOLO 7	1.177.000,00	1.177.000,00	1.177.000,00	1.177.000,00
TOTALE	10.832.835,63	9.448.714,13	5.252.901,00	4.091.658,00

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il principio contabile 4/2 stabilisce che non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

Il Revisore prende atto che, nel rispetto dei principi contabili, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023, l'ente **non ha applicato** al bilancio di previsione quote vincolate ed accantonate dell'avanzo di amministrazione presunto.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2021 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate	0,00
Entrata corrente non vincolata	13.500,00
Entrata in conto capitale - viabilità e infrastrutture stradali	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
Altre risorse (da specificare)	0,00
TOTALE	13.500,00

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2021	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	762.986,44
FPV di parte corrente applicato	33.574,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	729.412,44
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	13.500,00
FPV corrente:	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	1.500,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	12.000,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	13.500,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da	0,00

indebitamento)	
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2021

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	33.574,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	33.574,00
Entrata in conto capitale	729.412,44
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	729.412,44
TOTALE	762.986,44

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		318.884,41
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	573.239,39
2	Trasferimenti correnti	1.510.742,53
3	Entrate extratributarie	1.458.787,28
4	Entrate in conto capitale	6.162.234,15
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.180.183,76
TOTALE TITOLI		11.285.187,11
TOTALE GENERALE ENTRATE		11.604.071,52

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
1	Spese correnti	2.904.366,02
2	Spese in conto capitale	6.543.204,94
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	15.690,09
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	400.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.232.089,74
TOTALE TITOLI		11.095.350,79
SALDO DI CASSA		508.720,73

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione **ha verificato** che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi **hanno partecipato** alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 comprende la cassa vincolata per Euro 0,00.

L'ente **si è dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere, che nel caso dell'Ente è pari a Euro 0,00 (come visto sopra).

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	<i>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</i>		318.884,41	318.884,41	318.884,41
	<i>Fondo pluriennale vincolato</i>		762.986,44		
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	32.239,39	541.000,00	573.239,39	573.239,39
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	428.089,53	1.082.653,00	1.510.742,53	1.510.742,53
3	<i>Entrate extratributarie</i>	605.742,28	853.045,00	1.458.787,28	1.458.787,28
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	1.530.204,46	4.632.029,69	6.162.234,15	6.162.234,15
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	-	0,00	0,00	0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	3.183,76	1.177.000,00	1.180.183,76	1.180.183,76
	TOTALE TITOLI	2.599.459,42	8.685.727,69	11.285.187,11	11.285.187,11
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.599.459,42	9.004.612,10	11.604.071,52	11.604.071,52

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>	513.492,24	2.505.041,97	3.018.534,21	
	<i>Fondo pluriennale vincolato</i>		13.500,00	-13.500,00	
	<i>Fondo crediti dubbia esibilità</i>		85.828,25	-85.828,25	
	<i>Fondo garanzia debiti commerciali</i>		14.839,94	-14.839,94	
	<i>Totale Titolo I</i>			2.904.366,02	2.904.366,02
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>	1.201.762,84	5.361.442,13	6.563.204,97	
	<i>Fondo accantonamento opere pubbliche</i>		20.000,00	-20.000,00	
	<i>Totale Titolo II</i>			6.543.204,97	6.543.204,97
3	<i>Spese Per Incremento Di Attività Finanziarie</i>	0,00	-	0,00	0,00
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>	10.460,06	5.230,03	15.690,09	15.690,09
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>	55.089,74	1.177.000,00	1.232.089,74	1.232.089,74
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.780.804,88	9.582.882,32	11.095.350,82	11.095.350,82
	SALDO DI CASSA			508.720,70	508.720,70

Si rileva che il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Si rileva l'accensione di un'anticipazione di tesoreria di € 400.000,00 per gli anni 2021-2022-2023.

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		318.884,41			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		33.574,00	33.574,00	33.574,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.476.698,00 0,00	2.569.159,00 0,00	2.291.084,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		2.505.041,97 13.500,00 85.828,25	2.502.502,97 13.500,00 105.771,65	2.314.427,97 13.500,00 105.771,65
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quota di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		5.230,03 0,00 0,00	5.230,03 0,00 0,00	5.230,03 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	5.000,00	5.000,00
ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00	---	---
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)	O=G+H+I-L+M		0,00	5.000,00	5.000,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		729.412,44	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-8.00	(+)		4.632.029,69	1.073.168,00	190.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		5.361.442,13 0,00	1.078.168,00 0,00	195.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T-L-M-U-V+E		0,00	-5.000,00	-5.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

L'importo di Euro 5.230,03 di entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge sono relative alla quota capitale di rimborso prestito PAT (vedasi sezione indebitamento).

Non sussistono entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo.

Per conseguire il pareggio si è reso necessario l'utilizzo in parte corrente del trasferimento provinciale a valere sull'ex Fondo Investimenti Minori e parte dei sovra canoni del B.I.M, si rileva che il pareggio di bilancio **non è stato** ottenuto con applicazione di avanzo.

Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 permette agli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135.

Il Comune **non prevede** al momento nessuna alienazione di beni immobili.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente **non si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Si rileva che il Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che supera la media dei cinque anni precedenti):

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Imposta municipale propria - Recupero evasione tributaria	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Proventi derivanti dalla vendita di energia elettrica al GSE (**)	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Entrate da titoli abitativi edilizi (*)			
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Entrate per eventi calamitosi			
Rimborsi per spese elettorari e referendarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Sponsorizzazione contratto tesoreria	610,00	610,00	610,00
Totale	109.110,00	109.110,00	109.110,00

(*)non finanziano spese

(**) non ricorrente perché *entrata che non si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo*.

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consultazione elettorali e referendarie locali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese per eventi calamitosi			
Sentenze esecutive e atti equiparati			
Ripiano disavanzi organismi partecipati			
Penale estinzione anticipata prestiti			
Altre da specificare (FCDE)	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Trattamento di fine rapporto	5.955,87	129.075,00	
Servizio grest estivo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rimborso di somme non dovute o incassate in eccesso	100,00	100,00	100,00
Totale	26.555,87	149.675,00	20.600,00

Risulta un ammontare di entrate non ricorrenti previste nel triennio inferiore al totale delle spese non ricorrenti stanziato in sede previsionale. Si evidenzia conseguentemente che la differenza è finanziata con entrate ordinarie previste nel bilancio 2021-2023.

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica, come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118, le principali e seguenti informazioni:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio equilibri costituzionali.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-23 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 agosto 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 213 del 13.09.2018, è stato approvato un modello di Dup semplificato per i Comuni sotto i 5000 abitanti. Tale documento individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP che la Giunta Comunale aveva approvato con delibera n. 143 del 29.10.2020 l'organo di revisione ha espresso parere positivo in data 04.11.2020 attestando la sua coerenza e la completezza al modello semplificato e successivamente il Consiglio Comunale ha confermato con delibera n. 42 di data 26.11.2020.

Si rileva che la Giunta propone all'approvazione il bilancio di previsione 2021-2023 ed il DUP 2021-2023, configurandosi, questo, come il DUP definitivo, non avendo provveduto all'approvazione e alla presentazione al consiglio della nota di aggiornamento al DUP per gli esercizi 2021-2023, entro il 15 novembre 2020.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici, di cui alla L.P. 36/1993, risultano allegati al D.U.P. 2021-2023 e redatti secondo le modalità individuate con deliberazione della Giunta Provinciale n.1061 di data 17/05/2002 e ss.mm. e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018 (si rinvia al DUP).

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'Ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2021-2023.

Il programma triennale, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'*articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 ha disciplinato le procedure e schemi-tipo per darvi attuazione, fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome. Il sopracitato principio contabile nel disciplinare espressamente i contenuti del DUP per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti dispone che si consideri approvato, in quanto contenuto nel DUP, senza necessita di ulteriori deliberazioni, tra gli altri anche il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

In ambito locale poi la legge provinciale n. 23/1990 all'art. 25 prevede la possibilità di adozione di

programmi periodici di spesa per le acquisizioni ricorrenti, programmazione che costituisce elemento importante anche ai fini della razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento **non è stato** redatto come disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, l'Ente infatti **non provvede alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00**, (in "Amministrazione trasparente" si rimanda al programma opere pubbliche e al DUP).

Programmazione triennale fabbisogni del personale

Nel DUP 2021-2023 è riportata la programmazione triennale (e annuale) di fabbisogno di personale predisposta sia sulla base della legislazione nazionale (D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.), che provinciale (L.P. 29.12.2017, n. 18) vigente.

Si ricorda che l'emergenza sanitaria in corso ha reso necessario sospendere l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni; contemporaneamente, nel corso del 2020 si è ritenuto opportuno soprassedere alla definizione di 'organici standard'; la scelta del legislatore è stata pertanto quella di mantenere invariata per tutto il 2020 la disciplina transitoria introdotta fine 2019, permettendo ai comuni di assumere personale (con spesa a carico della Missione 1 o di altre Missioni del bilancio) nei limiti della spesa sostenuta per il personale nel corso del 2019.

Per i soli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti si è pertanto reso necessario introdurre e applicare il criterio della dotazione-standard, consentendo l'assunzione di nuove unità ai comuni che presentano un organico inferiore alla dotazione standard definita con deliberazione della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, da adottare entro la data del 31 gennaio 2021.

Ai comuni con popolazione fino 5.000 abitanti che presentano una dotazione superiore a quella standard, sarà comunque consentito nel 2021 di assumere personale nei limiti della spesa sostenuta nel 2019.

La Provincia si impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad intervenire, secondo criteri e modalità definiti nella medesima deliberazione attuativa, a sostegno dei comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che non dispongano delle risorse sufficienti a raggiungere la dotazione standard definita.

Si rileva che compete al segretario comunale, in armonia con quanto stabilito dalla Giunta nel piano triennale di programmazione trasformare i posti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e

viceversa, nonché compete alla Giunta Comunale la distribuzione del personale nei livelli e nelle categorie.

I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Si rileva che per quanto riguarda la spesa di personale sono stati previsti gli aumenti per vacanza contrattuale sulla base dell'accordo sottoscritto fra le parti, comprensivi delle quote arretrate (onere è previsto in bilancio ed è finanziato mediante trasferimento PAT) si prevede, inoltre, l'assunzione di un'addetta ai servizi ausiliari presso il Centro Scolastico Elementare, dato il pensionamento a novembre 2020 della titolare del posto.

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni

Nel DUP 2021 - 2023 sono illustrate e valorizzate le operazioni di acquisizione, alienazione e permuta di immobili, nonché le acquisizioni derivanti da convenzioni urbanistiche ed operazioni a titolo gratuito previste per il prossimo triennio. Si rileva che il comune **non prevede** al momento nessuna alienazione di beni.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Per quanto riguarda le entrate tributarie iscritte nel bilancio di previsione 2021 - 2023 si evidenziano le seguenti tipologie e importi:

	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMIS	530.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.300,00	0,00	0,00	0,00
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGGIORAZIONE TARES	38,08	0,00	0,00	0,00
Totale	531.300,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00

La principale entrata è rappresentata dal tributo relativo al gettito IMIS (Imposta Immobiliare Semplice) istituita a livello provinciale con gli articoli dall'1 al 14 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento" a partire dal 2015, che sostituisce IMU e TASI ed è riscossa in autoliquidazione.

La politica tributaria dell'ente recepisce e condivide quanto concordato dal Consiglio delle Autonomie e dalla PAT e pertanto le aliquote di tutti i tributi rimangono invariate rispetto al passato. Infatti a livello locale, anche per il 2021 la politica fiscale provinciale relativa ai tributi comunali è quella definita con le precedenti manovre ed in particolare quella relativa al biennio 2018/2020. Le aliquote dell'IMIS, sono state ridotte con delibere approvate a giugno 2020 e di conseguenza sono state riviste anche le previsioni in entrata.

L'Ente non applica l'addizionale comunale all'IRPEF.

Per quanto concerne il servizio rifiuti nel Comune di Rabbi dal 2003 è stata introdotta la tariffa, in ossequio alle disposizioni recate dal D.L.vo 22/1997 – decreto Ronchi e alle successive direttive provinciali – la cui applicazione e riscossione è stata delegata per obbligo normativo al gestore del servizio (Comunità della Val di Sole) a partire dall'esercizio 2009. Nel 2012 inoltre anche la titolarità del servizio è stata trasferita volontariamente alla predetta Comunità. Le ultime tariffe approvate dalla Comunità, relative agli utenti del comune di Rabbi, sono riportate nella delibera giuntale di approvazione al Bilancio di Previsione.

L'Ente **ha** approvato il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019 (delibera Consiglio Comunale nr. 28 di data 04.08.2020).

Altri Tributi Comunali

Il comune **non ha istituito** altri tributi.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo ed attività di accertamento sono così previste:

Tributo	Accertamento - rendiconto 2019*	Residuo 2019*	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMIS da attività di liquidazione e accertamento	7.532,00	5.329,00	9.866,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
IMU da attività di liquidazione ed accertamento	5.825,00	3.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASI						
ADDIZIONALE IRPEF						
TARI						
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITÀ						
ALTRI TRIBUTI						
Totale	13.357,00	8.853,00	9.866,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)	11.554,61		259,50	203,99	0,00	0,00

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021 - 2023 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2019 (rendiconto)	19.197,98	0,00	19.197,98
2020 (assestato o rendiconto)	33.184,80	0,00	33.184,80
2021	17.000,00	0,00	17.000,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è pari ad Euro 17.000,00.

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e s.mi ha previsto che dal 01/01/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;

- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi, non sono stati applicati alla parte corrente del bilancio proventi da permessi di costruire, ma destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative e le somme derivanti dalle sanzioni del codice della strada ex art. 208 ed ex art. 142 risultano così distinte a bilancio (vincolate in seguito a delibera nr. 27 di data 18.03.2021 avente ad oggetto : “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada esercizio finanziario 2021”:

RIF.	Missione / Programma	Descrizione	Piano Finanziario	Oggetto	Importo €
Cap 2205	10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.03.02.09.011	Acquisti per la manutenzione ordinaria strade comunali	941,50
Cap 2210	10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.03.01.02.007	Circolazione e segnaletica stradale	500,00
Cap 735	03.01	Servizi di polizia	1.03.01.02.000	Acquisto di beni	1.000,00
TOTALE €					2.441,50

Nel bilancio di previsione 2021-2023 i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al 4° comma dell'art. 208 ammontano ad euro 2.500,00, al netto della quota del “Fondo crediti di dubbia esigibilità derivante da entrate per sanzioni del codice della strada” ammontante ad Euro 58,50 tali entrate ammontano ad Euro 2.441,50.

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018, come da delibera di Giunta Comunale nr. 27 di data 18.03.2021 *“Destinazione proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada esercizio finanziario 2021.”*

La quota vincolata è destinata integralmente al titolo 1 di spesa corrente.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

TIPOLOGIA	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Canoni di locazione	29.400,00	29.500,00	29.500,00
Concessione loculi	520,00	520,00	520,00
Sovracanoni	20.600,00	20.600,00	20.600,00
TOTALE ENTRATE	50.520,00	50.620,00	50.620,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00	0,00	0,00

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	entrate/proventi Previsione 2021	spese/costi Previsione 2021	% di copertura
			Previsione 2021
Asilo nido	186.314,00	195.978,00	95,07%
Mense scolastiche	55.000,00	65.600,00	83,84%
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	0,00
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	0,00
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE	241.314,00	261578,00	92,25%

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza esclusivamente delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Anno	FCDE
2019	0,00
2020	0,00
2021	0,00

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti, si tratta di riscossioni tramite rid per cui il comune non ha sospesi.

L'organo di revisione prende atto che l'ente ha provveduto ad adeguare le seguenti tariffe:

CC	27	04/08/2020	Approvazione del nuovo “Regolamento comunale relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti”
CC	28	04/08/2020	Approvazione tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti - anno 2020
GC	26	18.03.2021	Servizio di Fognatura Comunale. Tariffe applicabili dal 1° gennaio 2021. Utenze civili ed utenze produttive.

Si rileva che per quanto attiene il servizio acquedotto comunale le tariffe applicabili dal 1 Gennaio 2021 verranno decise in consiglio comunale dopo l'approvazione del rispettivo regolamento nella seduta di approvazione nel bilancio di previsione 2021-2023.

Il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, decreto fiscale recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, tra gli emendamenti presentati propone di disgiungere il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale alla luce della recentissima emanazione della prima direttiva ARERA sui costi del servizio rifiuti, in base alla quale dovranno essere formulati e riformulati i piani finanziari relativi al 2020, al fine di assicurare ai Comuni un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe TARI fissando il termine del 30 aprile di ciascun anno al fine dell'approvazione delle relative tariffe e regolamenti. L'Ente, preso atto del contesto normativo, ha approvato il piano tariffario con deliberazione giuntale n. 26 di data 18/03/2021.

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,

l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il gettito previsto, iscritto in bilancio al titolo 3° dell'entrata, ammonta.

L'Ente **ha previsto** nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per un importo pari a quello conseguito da canoni e tributi sostituiti dal canone patrimoniale stesso e pari ad Euro 2.900,00, il regolamento è in fase di approvazione con il bilancio preventivo oggetto di verifica.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
101	Redditi da lavoro dipendente	508.583,35	532.555,87	654.175,00	525.100,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	36.529,32	44.900,00	45.900,00	45.900,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.187.001,83	1.483.993,85	1.459.892,32	1.350.306,32
104	Trasferimenti correnti	217.636,44	212.414,00	201.414,00	162.000,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.439,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
110	Altre spese correnti	50.653,73	226.078,25	226.021,65	226.021,65
	Totale	2.002.843,67	2.505.041,97	2.592.502,97	2.314.427,97

Spese del personale, Spese per incarichi di collaborazione autonoma, Spese per acquisto beni e servizi

Il Protocollo in materia di Finanza locale per il 2020 sottoscritto in data 8 novembre 2019 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consorzio dei Comuni Trentini ha delineato gli obiettivi di riqualificazione della spesa dei comuni nell'ottica di proseguire con l'azione di razionalizzazione della spesa intrapresa nel quinquennio precedente. A decorrere dal 2020 e fino all'approvazione del rendiconto 2019, ai fini della certificazione del raggiungimento degli obiettivi del Piano di Miglioramento, è avviato un periodo transitorio fino alla data di assunzione della deliberazione

della Giunta provinciale che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa. A tal fine è introdotto il principio guida che stabilisce la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1 avendo a riferimento il dato di spesa al 31/12/2019.

Il Protocollo di Finanza locale siglato il 13 luglio 2020 citava: Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 stabilisce che per gli anni 2020-2024 i comuni proseguano l'azione di razionalizzazione della spesa intrapresa nel quinquennio precedente. In particolare si concorda di assumere come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella missione 1, declinando tale obiettivo in modo differenziato, a seconda che i comuni abbiano o meno conseguito, nell'esercizio 2019, l'obiettivo di riduzione della spesa stabilito con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1952/2015, n. 1228/2016, n. 463/2018 e n. 1503/2018. Si prevede inoltre la possibilità di incrementare, nel periodo 2020-2024, la spesa corrente contabilizzata nella missione 1 rispetto alla medesima spesa contabilizzata nell'esercizio 2019, entro un determinato limite, in due casi specifici:

- qualora i comuni mantengano le gestioni associate, come definite dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e s.m.i. del testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di stabilità provinciale 2020;
- qualora i comuni presentino una dotazione di personale ritenuta non sufficiente sulla base di apposite analisi.

Fino alla definizione dei nuovi obiettivi è previsto un periodo transitorio, che decorre dal 01/01/2020, nel quale i comuni dovranno salvaguardare il livello della spesa corrente contabilizzata nella missione 1, avendo a riferimento il dato di spesa al 31/12/2019.

Con il Protocollo d'intesa si concorda quindi che con delibera della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, siano definite le modalità e i termini di definizione degli obiettivi di riqualificazione della spesa, sulla base delle linee guida sopra indicate. Con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 siglato in data 16 novembre 2020 si disponeva: Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato di sospendere per l'esercizio 2020 l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni trentini, in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali sia in termini di minori entrate che di maggiori spese. Alla luce del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, tenuto conto dei rilevanti riflessi finanziari che tale emergenza genera sia sulle entrate sia sull'andamento delle spese e considerato altresì che le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo l'equilibrio di bilancio, le parti concordano di proseguire la sospensione anche per il 2021 dell'obiettivo di qualificazione della spesa e nello specifico quindi stabiliscono di non fissare un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella Missione 1 come indicato nel Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024. Contestualmente le parti concordano che l'individuazione degli obiettivi di qualificazione della spesa saranno definiti a partire dall'esercizio

2022 tenuto conto dell'evoluzione dello scenario finanziario conseguente all'andamento della pandemia.

Non sono previsti in bilancio per gli anni 2021-2023 importi per incarichi di collaborazione autonoma. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente **non è dotato di un regolamento** per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge (per l'anno 2020 Link: <https://www.comune.rabbi.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Consulenti-e-collaboratori/Titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza/INCARICHI-RELATIVI-ALL-ANNO-ANNO-2020>).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

L'Ente **non si trova** nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Nell'esercizio 2021 lo stanziamento è pari al 95%, a seguire nel 2022 e nel 2023 è previsto al 100%.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente non si è avvalso nel bilancio di previsione 2021/23, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020 prevista.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	541.000,00	203,99	203,99	0,00	0,03%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.082.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	853.045,00	83.908,01	83.908,01	0,00	9,84%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.632.029,69	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	7.108.727,69	84.112,00	84.112,00	0,00	1,18%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	2.476.698,00	84.112,00	84.112,00	0,00	3,39%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	4.632.029,69	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	541.000,00	455,11	455,11	0,00	0,08%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.175.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	853.145,00	105.316,54	105.316,54	0,00	12,34%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.073.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	3.642.327,00	105.771,65	105.771,65	0,00	2,90%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	2.569.159,00	105.771,65	105.771,65	0,00	4,12%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.073.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	541.000,00	455,11	455,11	0,00	0,08%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	896.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	853.145,00	105.316,54	105.316,54	0,00	12,34%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	2.481.084,00	105.771,65	105.771,65	0,00	4,26%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	2.291.084,00	105.771,65	105.771,65	0,00	4,61%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

In nota integrativa si rileva che in relazione al metodo utilizzato della media semplice, si ritiene che il risultato ottenuto sia sufficiente ad assicurare la copertura dei crediti di dubbia esazione che si formeranno nel corso dell'esercizio, rinviando l'eventuale aggiornamento in sede di rendiconto.

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

- anno 2021 - euro 20.000,00 pari allo 0,79% delle spese correnti;
- anno 2022 - euro 0,00 pari allo 0,00% delle spese correnti;
- anno 2023 - euro 0,00 pari allo 0,00% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità (pari ad una percentuale compresa tra lo 0,3% e il 2,00% delle spese correnti).

Si rileva che nella PAT non vi è l'obbligo di riservare la metà della quota minima del fondo di riserva alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Ente **non ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

L'Organo di revisione **ha verificato** la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

L'Ente **non ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

**Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione
nell'ultimo rendiconto approvato**

	Rendiconto anno: 2019
Fondo rischi contenzioso	0,00
Fondo oneri futuri	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Altri fondi (specificare)	0,00

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa è iscritto a bilancio per euro 20.000,00 e rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2% delle spese finali primi tre titoli) iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio:

DESCRIZIONE	2020
TOTALE SPESE FINALI DI CASSA SENZA IL FONDO DI CASSA	7.695.423,41
FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.000,00
Percentuale accantonata calcolata sulla spesa corrente	0,26 %

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell’anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. La penalità si applica (comma 868), inoltre, agli Enti che non hanno rispettato contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - pubblicazione dell’ammontare complessivo dei debiti di cui all’art. 33 del D.lgs. 33/2013;
 - trasmissione alla PCC dello stock del debito residuo;
 - trasmissione alla PCC della comunicazione dell’avvenuto pagamento delle fatture
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluiscce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell’esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell’esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell’esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell’esercizio precedente.

Si rileva che per il Comune di Rabbi l'ammontare complessivo dei debiti per li 2020 corrisponde ad Euro 58.800,00 (riferito a numero 1 fornitori), come da certificazione dei crediti pubblicata in <https://www.comune.rabbi.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Pagamenti-dell-amministrazione/Indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/Ammontare-complessivo-dei-debiti/Ammontare-complessivo-debiti-al-31.12.2020> e che il totale delle fatture ricevute nel 2020 ammonta ad Euro 1.939.456,30.

Si prende atto che il 5% del totale delle fatture ricevute nel 2020 ammonta ad Euro 96.972,82.

L'importo dell'ammontare complessivo dei debiti per li 2020 è inferiore al 5% del totale delle fatture emesse per cui l'Ente, avendo un indicatore annuale di tempestività dei pagamenti pari a 13,42 giorni (rilevabile dal sito <https://www.comune.rabbi.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Pagamenti-dell-amministrazione/Indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/Indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti2/ANNO-2020/Indice-ritardo-medio-dei-pagamenti-2020>), necessiterebbe di accantonare a fondo il 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'ente decide, invece, di accantonare a fondo Euro 14.839,94 pari all'1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, ammontanti ad Euro 1.469.153,91 **sottolineando che l'indicatore di ritardo annuale è ancora oggetto di verifica poiché da rilievi in PCC ci si è accorti che non si è tenuto conto di alcune sospensioni dei lavori pubblici che migliorerebbero il dato** e quindi l'indicatore del ritardo non appare correttamente calcolato.

Previsione di spesa per acquisto beni e servizi 2021	Range da 1 a 10 giorni	Importo fondo	Fondo accantonato
1.469.153,91	1%	14.691,54	14.710,00

Qualora in sede di verifica a consuntivo, l'indicatore di tempestività non migliorasse si provvederà, nella prima variazione di bilancio a sistemare il fondo.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- **ha** effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- **ha** posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2021-2023 l'Ente non prevede di esternalizzare alcun servizio.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2019 che sono pubblicati sul sito internet dell'Ente.

Non si rilevano società partecipate che nell'ultimo bilancio approvato hanno presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile.

Il Comune non ha destinato quote finanziate nel bilancio 2021 per la copertura di perdite.

Il Comune di Rabbi detiene partecipazioni societarie dirette nelle seguenti società:

Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta
TERME DI RABBI S.R.L.	83,744	GESTIONE STABILIMENTO TERMALE E GRAND HOTEL RABBI
RABBIES ENERGIA S.R.L.	34,486	OFFICINA DI PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI – ENERGIA IDROELETTRICA
TRENTINO DIGITALE S.P.A.	0,0068	PRODUZIONE DI SERVIZI STRUMENTALI ALL'ENTE E ALLE FINALITA' ISTITUZIONALI IN AMBITO INFORMATICO
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,014	PRODUZIONE DI SERVIZI STRUMENTALI ALL'ENTE NELL'AMBITO DELLA RISCOSSIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE
TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	0,00790	GESTIONE, MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE FUNZIONALE AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A.	0,01396	GESTIONE IMPIANTI A FUNE E PISTE DA SCI
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI – SOCIETA' COOPERATIVA	0,51	ATTIVITA' DI CONSULENZA, SUPPORTO ORGANIZZAZIONE E RAPPRESENTANZA DELL'ENTE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FINALITA' ISTITUZIONALI
AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	2,0345	A) SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ASSISTENZA TURISTICA; B) INIZIATIVE DI MARKETING TURISTICO; C) INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE CULTURALE E STORICO DELL'AMBITO DI RIFERIMENTO; D) OFFERTA DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DELL'OSPITE ALL'INTERNO DELL'AMBITO
FARMACIE COMUNALI S.P.A.	0,01	SERVIZIO PUBBLICO DI FARMACIA

Accantonamento a copertura di perdite

Si rileva che l'Ente non ha ricevuto comunicazione dalle società partecipate sulla previsione del risultato dell'esercizio 2020, per cui non si rilevano risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l'Ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016. L'organo di revisione ha verificato, quindi, che l'Ente non ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 di data 22.12.2020 (parere dell'organo d revisione del 16.12.2020) sono stati approvati la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie e il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 del Comune di Rabbi.

L'esito di tale ricognizione sarà comunicata, come previsto, quando verrà dato l'avvio della rilevazione partecipazioni detenute al 31.12.2019 con avvisi pubblicati sul sito internet del Dipartimento del Tesoro e sull'home page del Portale Tesoro e con l'invio di email ai responsabili e agli utenti registrati per l'applicativo Partecipazioni, con le modalità indicate dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art. 15 del D.Lgs. 175/2016;

Si rileva che l'Ente prevede di confermare il mantenimento, non sussistendo motivazioni per l'alienazione o la razionalizzazione, di tutte le società a partecipazione diretta come indicato nella deliberazione, prevedendo inoltre la cessione/alienazione della partecipazione indiretta nella società Cassa Rurale di Trento BCC, come indicato dal Consorzio dei Comuni Trentini detentrice di quota nella stessa e conseguentemente partecipazione indiretta da parte di questo Ente per 0,0002346%.

Si rammenta che, nell'ambito territoriale locale, ai sensi dell'art. 18 c. 3-bis della L.P. n. 1/2005 e dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 19/2016, e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentori di partecipazioni in società che integrino i presupposti nelle norme citate.

La norma provinciale quindi attribuisce alla ricognizione cadenza triennale, attribuendo carattere facoltativo all'aggiornamento annuale, eseguito comunque dall'Ente.

Garanzie rilasciate

L'Ente in data 05.02.2019 aveva rilasciato garanzie a favore dell'organismo partecipato Rabbies

Energia S.r.l. si trattava di una fidejussione specifica garanzia nr. 00243203/016 per Euro 717.060,00 e un pegno su quote società garanzia nr. 00243203/009 per Euro 79.996,44, che ad oggi risultano non più in essere, infatti con delibera consiliare n. 25 di data 04.08.2020 avente ad oggetto.” Garanzia fideiussoria a garanzia di mutuo concessione a Rabbies Energia 1 S.r.l. ora Rabbies Energia S.r.l., a finanziamento dei lavori per la costruzione di un impianto idroelettrico lungo il corso del torrente Rabbies – Cancellazione delle garanzie di pegno con onere di non cessione quote.” il Comune recepisce la liberazione da tali oneri, intervenendo solo il vincolo dei soci a non cedere in pegno a favore di terzi le quote dagli stessi detenuti nella Società Rabbies Energia S.r.l.

Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.Lgs. 175/2016)

Si rileva che per quanto attiene il personale per le società Rabbies Energia S.r.l. non si rilevano dipendenti. Per le Terme di Rabbi invece vengono assunti dipendenti stagionali in base a contratti collettivi di categoria, tali contratti vengono pubblicati regolarmente sul sito istituzionale delle Terme. Per quanto attiene le altre spese di funzionamento, si prende atto che in data 26.06.2018 il Comune inviava PEC alle società Rabbies Energia S.r.l. e Terme di Rabbi S.r.l., dove venivano fornite indicazioni per l’adozione di criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo nonché ai dirigenti nelle società controllate, direttamente e indirettamente dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quella controllate (verbale G.P. nr. 787 di data 9 maggio 2018), mentre per quanto attiene le spese di funzionamento e di gestione del personale delle altre società il Comune detiene partecipazioni limitate che non gli permettono di essere tra gli attori delle decisioni delle società stesse.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		729.412,44	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		4.632.029,89	1.073.168,00	190.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.08 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		5.361.442,13 0,00	1.078.168,00 0,00	195.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	-5.000,00	-5.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2021-2023 investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa.

L'ente **non intende** acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente **non** ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011, non avendo in previsione il ricorso a nuovi prestiti.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, **ha verificato** che le programmate operazioni di investimento siano

accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2), non avendo in previsione il ricorso a nuovi prestiti.

Si rileva che tutti i mutui sono stati estinti entro il 31.12.2015 quindi non vi sono iscrizioni in questo titolo di spesa, non è prevista l'accensione di nuovi prestiti per il finanziamento di opere pubbliche. La spesa per interessi passivi è prevista in € 1.000,00 per il triennio 2021-2023 e si riferisce unicamente allo stanziamento prudenziale per un eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria. Non sono stanziati interessi per mutui in ammortamento.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	52.300,38	47.070,35	41.840,32	36.610,29
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	-5.230,03	-5.230,03	-5.230,03	-5.230,03
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	47.070,35	41.840,32	36.610,29	31.380,26

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

La voce "prestiti rimborsati" comprende anche la quota riferita al rimborso annuale alla PAT seguito dell'accordo dei mutui in essere da parte della Provincia avvenuto nel 2015, che ha determinato per l'Ente non un'effettiva estinzione del debito, ma soltanto la surrogazione del soggetto creditore. Si rileva che annualmente è stata prevista la restituzione di Euro 5.230,03 riferibili a quota capitale relativa al rimborso del fondo di rotazione PAT, rimborso che decorre dal 2018 e si estingue in quote annuali per n. 10 anni.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale regista la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota capitale	5.230,03	5.230,03	5.230,03	5.230,03
Totale fine anno	5.230,03	5.230,03	5.230,03	5.230,03

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari

diversi, pari a euro 0,00 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% su entrate correnti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha previsto** l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Ente in data 05.02.2019 aveva rilasciato garanzie a favore dell'organismo partecipato Rabbies Energia S.r.l. si trattava di una fidejussione specifica garanzia nr. 00243203/016 per Euro 717.060,00 e un pegno su quote società garanzia nr. 00243203/009 per Euro 79.996,44, che ad oggi risultano non più in essere, infatti con delibera consiliare n. 25 di data 04.08.2020 avente ad oggetto: " Garanzia fideiussoria a garanzia di mutuo concessione a Rabbies Energia 1 S.r.l. ora Rabbies Energia S.r.l., a finanziamento dei lavori per la costruzione di un impianto idroelettrico lungo il corso del torrente Rabbies – Cancellazione delle garanzie di pegno con onere di non cessione quote." il Comune recepisce la liberazione da tali oneri, intervenendo solo il vincolo dei soci a non cedere in pegno a favore di terzi le quote dagli stessi detenuti nella Società Rabbies Energia S.r.l.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato
- delle previsioni definitive 2021-2023;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;

- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici.

c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l'Ente ha posto in essere le misure organizzative e gestionali per far fronte all'emergenza.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi

compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Si verifica che l'Ente ha preliminarmente effettuato un invio "provvisorio" alla BDAP (schemi di bilancio, dati contabili analitici e piano degli indicatori) prima dell'approvazione dei documenti.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- della redazione del DUP semplificato;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n. 118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; esprime **parere favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.

Rabbi, lì 24 marzo 2021

